SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 luglio 1990 *

Nella causa C-157/87,

Electroimpex, società di diritto bulgaro, con sede in Sofia (Bulgaria),

Sofbim, société anonyme di diritto francese, con sede in Argenteuil (Francia),

Elprom-Verkaufs GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Borken (Repubblica federale di Germania),

Elprom-Parma, società di diritto italiano, con sede in Parma (Italia),

rappresentate dall'avv. Daniel Rouxel, del foro di Versailles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Marc Mackel, della Fiduciaire Révision Montbrun, 11, boulevard Prince-Henri,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. H.-J. Lambers, direttore del servizio giuridico, e E. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

sostenuto dal

Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv. ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile in quanto proposto dalla Elprom-Parma.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ivi comprese quelle dell'interveniente.